



Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale
Servizio UR Urbanistica/Pianif. Territ/SITI
U.O. 0036 Urbanistica
Ufficio UURB Uff Urbanistica e V.I.A.
C.d.R. 0020 Pianificaz Territoriale/Urbanistica

Valutazione impatto ambientale

N. Reg. Decr. 13/2010 Data 27/07/2010
N. Protocollo 79418/2010

Oggetto: Campagna recupero "Trevisol" con impianto mobile
"Demofer1" presso lo "Scalo Motta" a Treviso
Ditta: DEMOLIZIONI FERROVIARIE srl. Verifica di
assoggettabilità a VIA art.20 D.Lgs. 152/06 smi

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPETENTE
PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

PREMESSO che:

- il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/08 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- l'art. 6 del D.Lgs. 152/06 corretto dal D.Lgs. 4/08, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV, dispone che il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- la procedura di verifica (Screening) viene effettuata ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152, pertanto la struttura competente per la VIA trascorsi i 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito, nei successivi 45 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del decreto 152 vigente, tenuto conto anche dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:
 - a. l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con eventuali prescrizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 20, se non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale;
 - b. l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione ambientale secondo le disposizioni degli articoli da 21 a 28, ai sensi del comma 6 dell'art. 20, se ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale.

IL PROCEDIMENTO:

In data 08.04.2010 (prot. Prov. n. 39077 del 9.04.10) completata in data 09.06.2010 (prot. Prov. n. 62165 del 11.06.2010) la ditta DEMOLIZIONI FERROVIARIE srl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06



smi, relativa alla "Campagna di recupero denominata "Treviso 1" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer 1", nel piazzale di pertinenza dello scalo merci ferroviario denominato "Scalo Motta" in comune di Treviso, con la seguente documentazione:

1. Relazione con i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, firmata dal dott. Marco Pisanello;
2. Relazione illustrativa e relativi elaborati grafici del progetto dell'intervento, firmata dal dott. Marco Pisanello.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERAZIONI:

Gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi, rientrano nella tipologia indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 4/2008, al "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06" pertanto sono soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening). La Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale.

**COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Conclusioni seduta del 9 luglio 2010**

La Commissione V.I.A., preso atto della documentazione presentata, integrata in data 09.06.2010 (prot. Prov. n. 62165 del 11.06.2010), visto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi non sono pervenute osservazioni, dopo esauriente discussione, ha concluso che:

a) La documentazione presentata, come integrata in data 09.06.2010, nei contenuti appare coerente con il grado di approfondimento progettuale necessario e attinente alle caratteristiche dello specifico tipo di progetto e di ambiente e pertanto sostanzialmente idonea ad avviare la fase di valutazione preliminare.

b) In merito allo screening di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi, considerati gli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/06 corretto dal D.Lgs. 4/08 si rileva l'assenza di impatti significativi sui vari aspetti ambientali tali da comportare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

In merito alla conclusione del procedimento si ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.152/06 s.m.i. con la prescrizione che l'area di macinazione e di carico e scarico dei materiali sia protetta da idonee pannellature fonoassorbenti di altezza complessiva non inferiore a 4 metri, non potendosi considerare



sufficienti, al fine di limitare la diffusione del rumore, la presenza dei convogli ferroviari in sosta di cui alla pag. 12 della relazione previsionale acustica, tali barriere sono anche utili alla limitazione della diffusione delle polveri. Deve comunque essere monitorato il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Tutto ciò premesso e considerato:

- Vista la L.R. 10/1999 e il D.Lgs. 152/06 vigente sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- Vista la domanda di screening con la relativa documentazione pervenuta il 08.04.2010 (prot. Prov. n. 39077 del 9.04.10) completata in data 09.06.2010 (prot. Prov. n. 62165 del 11.06.2010);
- Visto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi;
- Visto il parere della Commissione per la Valutazione Ambientale del 09.07.2010 e le conclusioni in merito all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06 smi con prescrizioni;

D E C R E T A

di escludere dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06 smi la "Campagna di recupero denominata "Treviso 1" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer 1", nel piazzale di pertinenza dello scalo merci ferroviario denominato "Scalo Motta" in comune di Treviso, firmato dal dott. Marco Pisanello a seguito dell'istanza della ditta DEMOLIZIONI FERROVIARIE srl del 08.04.2010 (prot. Prov. n. 39077 del 9.04.10) in conformità al parere espresso dalla Commissione provinciale di Valutazione Impatto Ambientale nella seduta del 09.07.2010, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con la prescrizione che l'area di macinazione e di carico e scarico dei materiali sia protetta da idonee pannellature fonoassorbenti di altezza complessiva non inferiore a 4 metri, non potendosi considerare sufficienti, al fine di limitare la diffusione del rumore, la presenza dei convogli ferroviari in sosta di cui alla pag. 12 della relazione previsionale acustica, tali barriere sono anche utili alla limitazione della diffusione delle polveri. Deve comunque essere monitorato il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Arch. Marco Parodi



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.
(L.R. 26.3.1999 n. 10 - D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 s.m.i.)

SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2010

Oggetto: Campagna di recupero denominata "Treviso 1" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer 1", nel piazzale di pertinenza dello scalo merci ferroviario denominato "Scalo Motta"
Ditta DEMOLIZIONI FERROVIARIE srl
Comune di Treviso
Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 smi

In data 08.04.2010 (prot. Prov. n. 39077 del 9.04.10) la ditta DEMOLIZIONI FERROVIARIE srl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 smi, relativa alla "Campagna di recupero denominata "Treviso 1" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer 1", nel piazzale di pertinenza dello scalo merci ferroviario denominato "Scalo Motta" a Treviso.

Gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi, rientrano nella tipologia indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 4/2008, al "punto 7. Progetti di infrastrutture - lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06" pertanto sono soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

La Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale.

La Commissione V.I.A., preso atto della documentazione presentata, integrata in data 09.06.2010 (prot. Prov. n. 62165 del 11.06.2010), considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto ha ritenuto di condividere le conclusioni contenute nel documento della sottocommissione istruttoria di seguito riportate:

Esaminata attentamente la documentazione presentata dalla ditta, viste le integrazioni prodotte in merito alla "Valutazione previsionale del rumore ambientale esterno" ed alla "Valutazione previsionale del piano del traffico per il cantiere temporaneo di Scalo Motta", effettuato un sopralluogo al fine di capire la reale situazione dei luoghi, considerato



che:

- il progetto oggetto di screening prevede la macinazione sul luogo dell'ex scalo ferroviario detto Scalo Motta del materiale risultante dai lavori di manutenzione ferroviaria in zona ed in particolare del pietrisco e delle traversine in cemento armato;
- che l'impatto sul traffico conseguente alla macinazione in loco, anziché dell'allontanamento, è pressoché nullo, forse anche positivo vista la complessiva riduzione di volume; infatti il materiale risultante dalle demolizioni, doveva, in ogni caso, essere allontanato dallo Scalo Motta. Pertanto la Campagna Mobile di macinazione in progetto non comporta alcun aumento del traffico, anzi semmai ne comporta una lieve riduzione a seguito della riduzione volumetrica;
- che gli altri parametri ambientali considerati non sembrano apportare impatti significativi;

CONCLUSIONI

La Commissione V.I.A., preso atto della documentazione presentata, integrata in data 09.06.2010 (prot. Prov. n. 62165 del 11.06.2010), visto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi non sono pervenute osservazioni, dopo esauriente discussione, ha concluso che:

a) La documentazione presentata, come integrata in data 09.06.2010, nei contenuti appare coerente con il grado di approfondimento progettuale necessario e attinente alle caratteristiche dello specifico tipo di progetto e di ambiente e pertanto sostanzialmente idonea ad avviare la fase di valutazione preliminare.

b) In merito allo screening di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 smi, considerati gli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/06 corretto dal D.Lgs. 4/08 si rileva l'assenza di impatti significativi sui vari aspetti ambientali tali da comportare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

In merito alla conclusione del procedimento si ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.152/06 s.m.i. con la prescrizione che l'area di macinazione e di carico e scarico dei materiali sia protetta da idonee pannellature fonoassorbenti sul lato dei vagoni di altezza complessiva non inferiore a 4 metri, non potendosi considerare sufficienti, al fine di limitare la diffusione del rumore, la presenza dei convogli ferroviari in sosta di cui alla pag. 12 della



PROVINCIA DI TREVISO

relazione previsionale acustica, tali barriere sono anche utili alla limitazione della diffusione delle polveri.

Deve comunque essere monitorato il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Treviso, 9 luglio 2010



IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE VIA
dott. Carlo Rapisavoli



PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATO N. 1

Localizzazione dell' area di intervento -

